



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 1189 DEL 16/05/2023

OGGETTO:	Avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dei box ubicati al Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, sito in località Rosciano, Via T. Campanella, presso il CODMA. Approvazione verbale, Aggiudicazione definitiva e stipula contratto di sublocazione ai sensi della l. n. 392/1978.
-----------------	--

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25.06.2020 con la quale si stabiliva tra l'altro, di procedere all'assegnazione di n. 5 (cinque) box, per lo stoccaggio e vendita di prodotti ortofrutticoli, contrassegnati con i numeri: 6, 7, 11, 12 e 15 presso la Centrale Ortofrutticola del Medio Adriatico (C.O.D.M.A.) in località Rosciano, agli operatori commerciali esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;

- la determinazione n. 340 del 13.02.2023 del Funzionario P.O. dell'U.O.C. Patrimonio, con la quale è stato approvato l'avviso Pubblico per l'assegnazione dei predetti 5 box, suddivisi in n. 4 lotti, contraddistinti come segue:

Lotto n. 1: box n. 6 costituito da locale magazzino di mq. 150 circa.

Lotto n. 2: box n. 7 costituito da locale magazzino di mq. 150 circa.

Lotto n. 3: box n. 11 e box n. 12 consistenti in un unico locale magazzino di mq. 300 circa

Lotto n. 4: box n. 15 costituito da un locale magazzino di metri 10 x 8 ed area coperta con tettoia di metri 12 x 7;

- il predetto avviso che è stato pubblicato all'Albo pretorio online e in Amministrazione trasparente – Sez. Bandi di gara e contratti dal 22 febbraio 2023 alle ore 12:00 del 27 marzo 2023;

- la determinazione del Funzionario P.O. dell'U.O.C. Patrimonio n. 767 del 3 aprile 2023, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;

Preso atto del contenuto del verbale di gara del 6.4.2023, relativo all'avviso pubblico in oggetto, redatto dalla Commissione di gara, agli atti d'ufficio, le cui risultanze sono di seguito sintetizzate:

- la commissione di gara ha rilevato, che sono pervenute n. 2 istanze:

LOTTO	SOGGETTO OFFERENTE	N.PROTOCOLLO
1°	Giovanelli Stefania	30919 del 27.3.2023
3°	Eusebi Francesco	30942 del 27.3.2023

- la Commissione di Gara ha disposto l'esclusione della domanda presentata dalla Sig.ra Giovanelli Stefania per il lotto n.1, stante la mancata conformità alle prescrizioni del bando;

- la Commissione ha provveduto all'esame dell'istanza pervenuta per il lotto n.3, attribuendo un punteggio di n. 23 punti, e disponendo l'aggiudicazione in favore dello stesso Sig. Eusebi Francesco, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agraria Eusebi di Eusebi Francesco;

- la Commissione ha altresì rilevato che non sono pervenute offerte per i lotti nn. 2 e 4;

Ritenuto quindi di approvare il sopra richiamato verbale di gara del 6.4.2023, relativo all'avviso pubblico in



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

oggetto, redatto dalla Commissione di gara, agli atti d'ufficio, con le risultanze sopra riportate;

Dato atto che:

- si è provveduto a comunicare ai concorrenti interessati l'esito della seduta pubblica, con le note di seguito elencate:

PG n.35929 del 7.4.2023 alla Sig.ra Giovanelli Stefania;

PG n.35939 del 7.4.2023 al Sig. Eusebi Francesco;

- con la comunicazione di cui al PG n.35939 del 7.4.2023, si invitava il Sig.Eusebi Francesco, quale aggiudicatario del lotto n.3, a prendere contatti l'Ufficio Patrimonio per la consegna degli immobili;

- in data 8 maggio 2023, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna, il Comune di Fano ha immesso il Sig. Eusebi Francesco, nel possesso dei box n.11 e n.12, nella more di procedere con la stipula del contratto di sublocazione per l'utilizzo degli stessi per l'esercizio del commercio all'ingrosso;

Dato atto altresì che:

- con medesimo verbale di consegna dell'8.5.2023, il Sig. Eusebi Francesco, ha dichiarato di avere in uso i box nn.11 e 12 dal 1.1.2023, impegnandosi pertanto a corrispondere al Comune di Fano, l'indennità per occupazione senza titolo, dal 1.1.2023 sino alla data di decorrenza del contratto di locazione di prossima stipula, da calcolarsi sulla base del tariffa per i servizi diversi da quelli a domanda individuale, pari ad Euro 195,65 + IVA mensili, per singolo box, come previsto con Delibera di Giunta n. 11 del 15.01.2021;

- pertanto, l'Ufficio Patrimonio provvederà a fatturare quanto dovuto a titolo di occupazione senza titolo dal Sig. Eusebi Francesco;

Considerato che:

- l'Amministrazione ha concluso, con esito positivo rispetto all'aggiudicatario, la procedura presso le competenti Amministrazioni Pubbliche, necessaria alla verificare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art 71 del d.lgs. 59/2010 e L.R. Marche in materia di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso;

- in capo all'aggiudicatario non si rilevano situazioni di morosità in ragione di precedenti rapporti con il Comune di Fano;

Dato atto altresì che:

- il complesso immobiliare sito in Via Campanella n.1, in loc. Rosciano, presso la quale si trovano i box oggetto di assegnazione, è di proprietà della Regione Marche e concesso in locazione al Comune di Fano in virtù del contratto n. 32606 del 01.09.1984 e successivo contratto di locazione/novazione stipulato in data 20.10.2015, con validità sino al 30.09.2024;

- ai sensi dell'art 2 del contratto di novazione del 20.10.2015 che prevede come "*i locali e gli spazi di cui all'art 1 vengono ceduti in locazione per essere destinati al mercato ortofrutticolo all'ingrosso*", i box n.11 e 12 verranno concessi in sublocazione all'aggiudicatario, come risultante dall'avviso pubblico in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla aggiudicazione definitiva del lotto n.3, composto dai box n.11 e n.12, situati presso il complesso immobiliare, in Via Campanella n.1, in loc. Rosciano, catastalmente identificato al CT, Foglio 62 Mappale 694 Sub. 1/P, Cat. E/03, meglio individuato nella scheda tecnica allegata (all. A), di proprietà della Regione Marche e nella disponibilità del Comune di Fano come sopra specificato, come sopra specificato, in favore del Sig.Eusebi Francesco nella sua qualità di titolare della ditta individuale "Azienda Agricola Eusebi di Eusebi Francesco" con sede legale in loc.Belgatto n.6- 61032 Fano (PU) e P.Iva. 02201910417;

Ritenuto altresì di disporre, la stipula di un contratto di sublocazione in conformità al vigente contratto Rep.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

32606/1984 e successiva novazione nonché ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978, per l'utilizzo dei box n.11 e n.12, come da schema allegato (all.B), in conformità alle previsioni di cui all'avviso pubblico in oggetto e alle condizioni di seguito riportate:

- I locali possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli o simili, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di predetta attività, da porsi a carico dell'aggiudicatario;
- Il conduttore non potrà sublocare, cedere il contratto, nonché concedere il godimento dei locali a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte a terzi;
- Il contratto di locazione per l'utilizzo dello spazio adibito a stoccaggio e commercio all'ingrosso (box) avrà la durata di sei anni, ai sensi dell'art. 27 della legge 392/1978, con decorrenza dal primo giugno 2023;
- Ai sensi dell'art. 28 della legge 392/1978, alla prima scadenza naturale, il contratto sarà rinnovato, con apposito provvedimento e previa richiesta scritta da parte del conduttore, per ulteriori sei anni, fatta salva la sopravvenuta disdetta da parte dello stesso conduttore, da comunicarsi a mezzo pec, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Sono fatte salve le ipotesi di mancata rinnovazione alla prima scadenza di cui all'art.29 della legge 392/1978 con un preavviso di almeno sei mesi;
- Alla seconda scadenza, in caso di mancato rinnovo o di risoluzione anticipata dello stesso, il conduttore dovrà improrogabilmente restituire l'immobile al Comune di Fano, e/o a chi per esso, senza che intervenga alcuna disdetta dell'una o dell'altra parte; il conduttore dovrà restituire i locali liberi e sgombri da ogni cosa senza alcun onere per il Comune di Fano e/o chi per esso;
- Nel caso in cui la Regione Marche non proceda al rinnovo del contratto di locazione con il Comune di Fano in scadenza il prossimo 30/09/2024, si procederà ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice Civile, previo consenso alla cessione del contratto;
- saranno a carico degli assegnatari le spese per le utenze idrica ed elettrica e ogni altra utenza che si renderà necessario per l'utilizzo di ogni singolo box;

Dato atto che per l'utilizzo di ciascun box, l'affittuario:

- dovrà pagare un corrispettivo mensile pari ad Euro 195,65 + IVA, come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15.01.2021; tale canone verrà aggiornato sulla base di eventuali modifiche delle tariffe per servizi diversi da quelli a domanda individuale, disposte con deliberazione di Giunta Comunale;
- dovrà versare al Comune di Fano un deposito cauzionale infruttifero pari a sei mensilità del canone dovuto al Comune, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di sublocazione dei box n.11 e n.12, per un importo pari 2.347,80, in conformità con quanto previsto dall'art 1.D dell'avviso pubblico;
- dovrà rimborsare al Comune di Fano le somme relative all'utenza idrica e provvedere a proprie cure e spese all'attivazione dell'utenza relativa all'Energia Elettrica;
- è tenuto a costituire una polizza assicurativa, con massimali non inferiori al valore assegnato all'immobile, a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione per eventuali danni provocati all'immobile stesso, nonché una polizza RCT/O per danni a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche il Comune, i prestatori di lavoro, i dipendenti e collaboratori con massimale di € 1.000.000 (un milione) per ogni sinistro, da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza della locazione o comunque gestione dell'immobile; in particolare la polizza dovrà indennizzare sia i danni subiti dal bene locato che quelli subiti a beni confinanti per causa dello stesso bene locato. Il rinnovo della locazione sarà comunque subordinato ad una corrispondente estensione temporale della copertura assicurativa di cui sopra;

Attestato:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, stante la riscossione del canone a fronte del contratto di sublocazione di prossima stipula;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto d'interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi;
- l'assunzione del presente atto in forza di specifiche disposizioni di legge, in particolare la legge n. 392/1978, il d.lgs. n.59/2010 e la Legge Regionale n.22/2021;

Visti:

- l. n. 392/1978, in materia di locazione di immobili urbani;
- il D.Lgs 26.03.2010 n. 59, in particolare l'art 71;
- la Legge Regione Marche n.22/2021, in particolare l'art 14;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l'art. 4 dello stesso;
- la L. 241/90 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13.03.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 23.03.2023 con oggetto: "OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";
- il provvedimento dirigenziale n. 1128 del 01.07.2016, di "Conferimento incarico relativo all'area della Posizione Organizzativa (A.P.O.) Settore Servizi Finanziari – Patrimonio", rinnovato con successiva Determinazione dirigenziale n. 53 del 12.1.2022, da ultimo prorogato con Provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 704 del 29.3.2023, sino al 31.05.2023, in forza di Circolare del Dirigente del Servizio Personale, di cui al PG 31878 del 28.3.2023;

DETERMINA

1) Di dare atto che quanto indicato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di approvare il richiamato verbale di gara del 6.4.2023, relativo all'avviso pubblico in oggetto, redatto dalla Commissione di gara, agli atti d'ufficio, con le risultanze di seguito riportate:

- la commissione di gara ha rilevato, che sono pervenute n.2 istanze:

LOTTO	SOGGETTO OFFERENTE	N. PROTOCOLLO
1°	Giovanelli Stefania	30919 del 27.3.2023
3°	Eusebi Francesco	30942 del 27.3.2023



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- la Commissione di Gara ha disposto l'esclusione della domanda presentata dalla Sig.ra Giovanelli Stefania per il lotto n.1, stante la mancata conformità alle prescrizioni del bando;
- la Commissione ha provveduto all'esame dell'istanza pervenuta per il lotto n. 3, attribuendo un punteggio di n. 23 punti, e disponendo l'aggiudicazione in favore dello stesso Sig. Eusebi Francesco, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agraria Eusebi di Eusebi Francesco;
- la Commissione ha altresì rilevato che non sono pervenute offerte per i lotti nn. 2 e 4;

3) Di dare atto che:

- l'Ufficio Patrimonio ha comunicato ai concorrenti interessati l'esito della seduta pubblica;
- con la comunicazione di cui al PG n.35939 del 7.4.2023, si invitava il Sig. Eusebi Francesco, quale aggiudicatario del lotto n.3, a prendere contatti l'Ufficio Patrimonio per la consegna degli immobili;
- in data 8 maggio 2023, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna, il Comune di Fano ha immesso il Sig. Eusebi Francesco, nel possesso dei box n.11 e n.12, nella more di procedere con la stipula del contratto di sublocazione per l'utilizzo degli stessi per l'esercizio del commercio all'ingrosso;
- con medesimo verbale di consegna, il Sig. Eusebi Francesco ha dichiarato di avere in uso i box nn.11 e 12 dal 1.1.2023, impegnandosi pertanto a corrispondere al Comune di Fano, l'indennità per occupazione senza titolo, dal 1.1.2023 sino alla data di decorrenza del contratto di locazione di prossima stipula, da calcolarsi sulla base del tariffa per i servizi diversi da quelli a domanda individuale, pari ad Euro 195,65 + IVA mensili, per singolo box, come previsto con Delibera di Giunta n. 11 del 15.01.2021;
- pertanto, l'Ufficio Patrimonio provvederà a fatturare quanto dovuto a titolo di occupazione senza titolo dal Sig. Eusebi Francesco;

4) Di dare atto che:

- l'Amministrazione ha concluso, con esito positivo rispetto all'aggiudicatario, la procedura presso le competenti Amministrazioni Pubbliche, necessaria alla verificare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art 71 del d.lgs.59/2010 e L.R. Marche in materia di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso;
- in capo all'aggiudicatario non si rilevano situazioni di morosità in ragione di precedenti rapporti con l'Ufficio Patrimonio del Comune di Fano;

5) Di dare atto altresì che:

- il complesso immobiliare sito in Via Campanella n.1, in loc. Rosciano, presso la quale si trovano i box oggetto di assegnazione, è di proprietà della Regione Marche e concesso in locazione al Comune di Fano in virtù del contratto n. 32606 del 01.09.1984 e successivo contratto di locazione/novazione stipulato in data 20.10.2015, con validità sino al 30.09.2024;
- ai sensi dell'art 2 del contratto di novazione del 20.10.2015 che prevede come *"i locali e gli spazi di cui all'art 1 vengono ceduti in locazione per essere destinati al mercato ortofrutticolo all'ingrosso"*, i box n.11 e 12 verranno concessi in sublocazione all'aggiudicatario, come risultante dall'avviso pubblico in oggetto;

6) Di aggiudicare definitivamente il lotto n.3, composto dai box n.11 e n.12, situati presso il complesso immobiliare, in Via Campanella n.1, in loc. Rosciano, catastalmente identificato al CT, Foglio 62 Mappale 694 Sub. 1/P, Cat. E/03, meglio individuato nella scheda tecnica allegata (**all. A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in favore del Sig. Eusebi Francesco nella sua qualità di titolare della ditta individuale "Azienda Agricola Eusebi di Eusebi Francesco" con sede legale in loc. Belgatto n.6 - 61032 Fano (PU) e P.Iva. 02201910417;

7) Di disporre, la stipula di un contratto di sublocazione in conformità al vigente contratto Rep. 32606/1984 e successiva novazione nonché ai sensi ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978, per l'utilizzo dei box n.11 e n.12, come da schema allegato (**all.B**), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità alle previsioni di cui all'avviso pubblico in oggetto e alle condizioni di seguito riportate:

- I locali possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli o simili, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di predetta attività, da porsi a carico dell'aggiudicatario;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- Il conduttore non potrà sublocare, cedere il contratto, nonché concedere il godimento dei locali a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte a terzi;
- Il contratto di sublocazione per l'utilizzo dello spazio adibito a stoccaggio e commercio all'ingrosso (box) avrà la durata di sei anni, ai sensi dell'art. 27 della legge 392/1978, con decorrenza dal primo giugno 2023;
- Ai sensi dell'art. 28 della legge 392/1978, alla prima scadenza naturale, il contratto sarà rinnovato, con apposito provvedimento e previa richiesta scritta da parte del conduttore, per ulteriori sei anni, fatta salva la sopravvenuta disdetta da parte dello stesso conduttore, da comunicarsi a mezzo pec, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Sono fatte salve le ipotesi di mancata rinnovazione alla prima scadenza di cui all'art. 29 della legge 392/1978 con un preavviso di almeno sei mesi;
- Alla seconda scadenza, in caso di mancato rinnovo o di risoluzione anticipata dello stesso, il conduttore dovrà improrogabilmente restituire l'immobile al Comune di Fano, e/o a chi per esso, senza che intervenga alcuna disdetta dell'una o dell'altra parte; il conduttore dovrà restituire i locali liberi e sgombri da ogni cosa senza alcun onere per il Comune di Fano e/o chi per esso;
- Nel caso in cui la Regione Marche non proceda al rinnovo del contratto di locazione con il Comune di Fano in scadenza il prossimo 30/09/2024, si procederà ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice Civile, previo consenso alla cessione del contratto;
- saranno a carico degli assegnatari le spese per le utenze idrica ed elettrica e ogni altra utenza che si renderà necessario per l'utilizzo di ogni singolo box;

8) Di stabilire che per l'utilizzo di ciascun box, l'affittuario:

- dovrà pagare un corrispettivo mensile pari ad Euro 195,65 + IVA, come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15.01.2021; tale canone verrà aggiornato sulla base di eventuali modifiche delle tariffe per servizi diversi da quelli a domanda individuale, disposte con deliberazione di Giunta Comunale;
- dovrà versare al Comune di Fano un deposito cauzionale infruttifero pari a sei mensilità del canone dovuto al Comune, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di sublocazione dei box n.11 e n.12, per un importo pari 2.347,80, in conformità con quanto previsto dall'art 1.D dell'avviso pubblico;
- dovrà rimborsare al Comune di Fano le somme relative all'utenza idrica e provvedere a proprie cure e spese all'attivazione dell'utenza relativa all'Energia Elettrica;
- è tenuto a costituire una polizza assicurativa, con massimali non inferiori al valore assegnato all'immobile, a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione per eventuali danni provocati all'immobile stesso, nonché una polizza RCT/O per danni a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche il Comune, iprestatori di lavoro, i dipendenti e collaboratori con massimale di € 1.000.000 (un milione) per ogni sinistro, da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza della locazione o comunque gestione dell'immobile; in particolare la polizza dovrà indennizzare sia i danni subiti dal bene locato che quelli subiti a beni confinanti per causa dello stesso bene locato. Il rinnovo della locazione sarà comunque subordinato ad una corrispondente estensione temporale della copertura assicurativa di cui sopra;

9) Di accertare ed introitare, l'entrata connessa all'occupazione senza titolo dal 1.1.2023 al 30.5.2023 per € 2.347,80 più Iva, e il canone di sublocazione per il contratto di prossima stipula a far data 1.6.2023, al capitolo 3100.03.130 "Fitti reali di fabbricati vari (servizio rilevante ai fini I.V.A.)" del bilancio 2023, accertamento n. 31/2023, e il canone di sublocazione per i successivi anni ai relativi bilanci e accertamenti di competenza;

10) Di accertare la somma di € 2.347,80, a titolo di deposito cauzionale, al capitolo 9200.04.030 "Depositi cauzionali Uff. patrimonio versati da terzi", integrando l'accertamento n. 41/2023, e di impegnare contestualmente la stessa somma, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, al capitolo 9901.72.120 "restituzione di depositi cauzionali uff. Patrimonio di terzi", impegno n. 2023/1938;

**INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA
SOMMA**



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

ESERCIZIO 2023		IMPEGNO N. 2023/1938	
MECC/VOCE	DESCR.VOCE	SOGGETTO	IMPORTO
9901702 -9901.72.120	restituzione di depositi cauzionali uff. Patrimonio di terzi	Azienda Agricola Eusebi di Eusebi Francesco	€ 2.347,80

11) Di dare atto che il presente procedimento, trattandosi di stipula di contratto di sublocazione, non rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è dovuto il CIG;

12) Di attestare:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, stante la riscossione del canone a fronte del contratto di sublocazione di prossima stipula;

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto d'interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi;

- l'assunzione del presente atto in forza di specifiche disposizioni di legge, in particolare la legge n. 392/1978, il d.lgs. n.59/2010 e la Legge Regionale n.22/2021;

13) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Contratti per quanto di rispettiva competenza, dando mandato a quest'ultimo di apportare le modifiche allo schema di contratto allegato, che si dovessero ritenere necessarie, e di provvedere al pagamento dell'imposta di registro per l'intero periodo contrattuale, da dividersi in parti uguali tra Comune di Fano e assegnatario;

14) Di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Ghironzi;

15) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito "Servizi in evidenza" - "Archivio delibere ed atti", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

16) Di dare atto che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

La Posizione Organizzativa

Dott.ssa Katia Vegliò

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n. 82/2005